

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 11 aprile 1967 concernente la domanda di grazia
presentata da Assuelli Gianfranco, Lugano

(del 24 maggio 1967)

La vostra Commissione delle Petizioni ha esaminato, sulla base dei documenti portati a sua conoscenza e giudizio, la domanda di grazia presentata il 20 dicembre 1966 al Gran Consiglio dal signor Gianfranco Assuelli, domiciliato a Lugano, via Dufour 9.

Questa domanda di grazia è preavvisata favorevolmente dal Consiglio di Stato nel suo messaggio dell'11 aprile 1967 al Gran Consiglio.

Gianfranco Assuelli è un giovane di trent'anni, che ha conosciuto un triste periodo di vita, in cui ripetutamente incorse a pene di giudizio. Infatti, dal 1961 al 1964, il petente ha scontato circa 28 mesi effettivi di detenzione per reati di circolazione, di contrabbando e omissione di servizio militare.

Le vicende giudiziarie dell'Assuelli iniziano nel marzo 1960, quando le Assise correzionali del Distretto di Mendrisio, lo condannavano a 4 mesi di detenzione, con la sospensione condizionale, per perturbamento colposo della pubblica circolazione. Il periodo di prova veniva fissato a 5 anni (sentenza del 29 marzo 1960).

Nello stesso anno, l'Assuelli incorreva in un nuovo reato della circolazione, facendosi sorprendere alla guida di una vettura senza essere in possesso della licenza di condurre. Il Procuratore Pubblico sottocenerino gli infliggeva, in quell'occasione, 3 mesi di arresto (20 dicembre 1960).

Il 29 agosto 1961, l'Assuelli veniva condannato dalla Corte d'Appello di Milano, per contrabbando di sigarette, evasione I.G.E., guida d'auto senza patente, a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e a una multa di 3.000.000 di lire. Non avendo la possibilità finanziaria di pagare la multa, l'Assuelli veniva tradotto per 20 mesi di detenzione nelle carceri di Varese.

L'11 gennaio 1963 lo ritroviamo nuovamente con una condanna della Procura Pubblica sottocenerina; 3 mesi di arresto per recidiva circolazione senza licenza di condurre. Fatto avvenuto nel 1962.

Il 12 dicembre 1963 è la Procura Pubblica sopracenerina che gli infligge una pena di 3 mesi di arresto e una multa di Fr. 100,— per ripetuta circolazione senza licenza di condurre. Fatto commesso nel 1963.

E, infine, la conclusione delle vicende giudiziarie del giovane Assuelli davanti al Tribunale militare della Div. 9 B, per omissione del servizio; 1 mese di detenzione (sentenza del 4 marzo 1964).

Il 3 giugno 1965 il Dipartimento cantonale di giustizia chiedeva la revoca del beneficio della sospensione condizionale che il Giudice gli aveva accordato per i fatti del marzo 1960, giudicati con sentenza del 29 marzo 1960 dalle Assise correzionali di Mendrisio.

Da rilevare che il 17 gennaio 1961 il Giudice Luvini, statuendo su una proposta di revoca della sospensione condizionale formulata dal Procuratore Pubblico sottocenerino, prolungava di altri due anni il periodo di prova fissato a 5 anni dalla sentenza del 29 marzo 1960.

Giunge, poi, l'avviso di recidiva del 1. giugno 1965 dell'Ufficio Centrale Svizzero di Polizia, dal quale veniva rilevato il preoccupante conteggio delle nuove condanne subite dall'Assuelli, dopo i fatti giudiziari di Mendrisio fino al marzo 1964 e che determinò l'azione del Dipartimento cantonale di giustizia per la revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Malgrado le giustificazioni presentate dall'avv. Mario Guglielmoni in nome e per conto dell'Assuelli, in cui si faceva notare che il petente non aveva commesso intenzionalmente crimine o delitto nei cinque casi elencati, con decreto della Camera criminale del Tribunale d'appello il beneficio della condizionale veniva revocato e di conseguenza si ordinava l'esecuzione della pena di 4 (quattro) mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, in conformità alle conclusioni della sentenza del 29 marzo 1960 delle Assise correzionali del Distretto di Mendrisio.

Questo l'istoriato riassuntivo delle vicende giudiziarie del petente dal 1960 al 1964.

Nell'aprile 1966 ad oggi una nuova vita si è finalmente aperta per Gianfranco Assuelli. Una vita di lavoro, di onestà e di volontà per cancellare con azioni positive nei suoi confronti, nei confronti della sua disgraziata famiglia e della società, un periodo lugubre, vissuto, incoscientemente, nell'illegalità.

Questo giovane è un malato, che per alcuni anni ha conosciuto più le mura delle carceri e degli ospedali che la luce del sole e il sorriso di una vita sana. I certificati medici sono chiari in proposito.

La sua famiglia, creata a 18 anni, è spezzata dal 1963. Due bambini vivono questo dramma, orfani, come tanti, di genitori vivi, ma allontanati dal loro infantile desiderio di vederli affettuosamente riuniti per loro. Una mamma che ha dato tutto per il figlio fino al dissanguamento finanziario, che le provocò il fallimento del suo piccolo commercio.

Un uomo, giovane, Gianfranco Assuelli, padre, finalmente e concretamente consapevole delle sue responsabilità, che vuole e dimostra di inserirsi nella società onesta che lavora con il meglio di se stesso, dopo aver pagato duramente e senza remissione i suoi errori.

E' il quadro attuale in cui troviamo oggi il petente, impiegato modello della Ditta Rezzonico e Mari, di Viganello. Dai certificati risulta perfino che l'Assuelli è divenuto in questo momento un collaboratore più che valido per questa Ditta, responsabile di tutta la sua organizzazione contabile.

Con un'istanza inoltrata al Dipartimento di giustizia in data 11 maggio 1966, il petente chiedeva il rinvio al 1. gennaio 1967 dell'esecuzione della pena (75 giorni), per motivi giustificati di lavoro e di salute.

Già, in questa lettera l'Assuelli non respinge per nulla gli addebiti nei suoi confronti e di più non dimostra di voler sottrarsi alla pena. Non chiede infatti il condono, ma la possibilità umana di mantenere l'impiego attuale che è la prima prova di successo della sua vita e di riabilitazione concreta, che gli permette di risanare a poco a poco la situazione finanziaria della sua famiglia, nonchè curare la sua cagionevole salute.

Purtroppo, il legame professionale poneva delle difficoltà serie all'Assuelli anche se avesse potuto scontare la pena all'inizio del 1967 e, per di più, anche la sua richiesta di espriare la condanna in più periodi, si urtò, ovviamente, alla prassi giudiziaria.

Di fronte a queste evidenti difficoltà, che si dimostravano e si dimostrano tali da pregiudicare la ripresa positiva della vita sociale dell'Assuelli, quest'ultimo fece appello a codesto Gran Consiglio per richiedere la grazia ai sensi delle disposizioni della legge del 5 novembre 1965.

Questa domanda di grazia è stata pure positivamente preavvisata dal Sostituto Procuratore Pubblico sottocenerino Dr. Gabriello Patocchi e dal presidente della Camera criminale avv. dr. Gastone Luvini.

Il Sostituto Procuratore Pubblico sottocenerino in data 20 gennaio 1967, nel suo preavviso favorevole al Dipartimento di giustizia, così scrive :

« L'Assuelli ha effettivamente conosciuto un periodo di scioperatagine, durante il quale ha ripetutamente violato la legge. Però bisogna ricordare che si tratta della legge sulla circolazione stradale: l'Assuelli non ha mai commesso reati di diritto comune.

Questo brutto periodo della sua vita è terminato a cavallo degli anni 1963-64.

... Da un paio d'anni, l'Assuelli fa giudizio, si è rimesso a lavorare seriamente e, secondo recenti informazioni, starebbe anche per risolvere la sua situazione familiare (egli è separato dalla moglie con tre figli)... ».

I motivi per l'accettazione della domanda di grazia sono stati accolti dal Consiglio di Stato che, tra altro, nel suo messaggio, non ignora « gli effetti deleteri che potrebbero essere provocati dall'esecuzione della pena, non dimenticando neppure che il reato al quale la pena si riferisce è stato commesso nel marzo 1960 ».

La vostra Commissione delle Petizioni concorda con le conclusioni del messaggio governativo e ritiene, alla luce dei documenti esaminati e in considerazione della fattispecie del caso sottoposte, che la domanda di grazia presentata a codesto Gran Consiglio da Assuelli Gianfranco, debba essere accolta.

Si tratta, per codesta Commissione, di un atto di clemenza, suffragato dalla verità di una vita giovane, che riprende nella società il suo dignitoso comportamento. Gianfranco Assuelli ha pagato umanamente e materialmente gli errori di un passato di gioventù che, per riprovevole esso sia stato, non può oggi togliergli la possibilità della riabilitazione nel lavoro e nella probità civica fra gli uomini liberi, che questo Parlamento può sovraneamente concedere.

Per la Commissione delle Petizioni :

M. Pini, relatore

Dadò — Ghiggia — Nessi — Pagani

— Poma — Porretti — Schianchi —

Taddei — Vanina

